



Comune di Avellino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01/04/2016

N. 71

OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI AVELLINO NEL PROCEDIMENTO PENALE N.2899/09 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. GIP A CARICO DEL SINDACO DI AVELLINO ED ALTRI – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di aprile alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. Iaverone Maria Elena

nella sua qualità di Assessore e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
FOTI PAOLO	SINDACO	NO
IAYERONE MARIA ELENA	ASSESSORE	SI
CILLO MARCO	ASSESSORE	SI
IANNACCONI ARTURO	ASSESSORE	NO
MELE TERESA	ASSESSORE	SI
PREZIOSI COSTANTINO	ASSESSORE	SI
CARBONE ANNA	ASSESSORE	SI
TOMASONE UGO	ASSESSORE	NO
PENNA AUGUSTO	ASSESSORE	SI
TORDELA ELENA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
FAVOREVOLE
- su proposta dell'Assessore Carbone Anna

Su proposta e relazione dell'Assessore al Contenzioso.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con atto notificato in data 4/08/2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha richiesto il rinvio a giudizio, ex art. art.416 e segg. c.p.p., nel procedimento penale n.2899/09 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. GIP (c.d. processo Isochimica), di una pluralità di soggetti, tra cui il Sindaco di Avellino, imputati a vario titolo di condotte commissive ed omissive connesse alla necessità di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato dello stabilimento della Isochimica S.p.A. e delle aree limitrofe, per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene e sanità, in presenza di pericolo concreto per la pubblica incolumità.
- tra le persone offese veniva individuato anche il Comune di Avellino;

Ritenuto:

- effettivamente sussistente l'interesse del Comune di Avellino, individuato parte offesa nel procedimento penale sopra detto, a costituirsi in giudizio, per il risarcimento dei danni cagionati, nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati contestati, per l'esercizio dell'azione civile in quanto Ente esponenziale di interessi collettivi e soggetto direttamente leso dai fatti accaduti sotto il profilo del danno patrimoniale, anche in relazione agli interventi di bonifica e messa in sicurezza effettuati e da effettuarsi per il ripristino dello status quo ante o quantomeno a misure di contenimento.
- effettivamente sussistente l'interesse del Comune di Avellino anche sotto il profilo del danno morale e all'immagine derivante dalla condizione di pregiudizio e di degrado del territorio cagionato dagli indagati, sotto il duplice aspetto della perdita di appeal, come capacità di attrarre iniziative economiche e insediamenti umani, e del vulnus recato al prestigio di tale pubblica amministrazione territoriale nell'esercizio dell'azione amministrativa per lo svolgimento della propria funzione istituzionale di tutela *“dell'identità storica, culturale e civile”*, di cui agli artt. 5 e 114 C., nonché di *“tutela e valorizzazione dell'ambiente”*, di cui all'art. 19, I comma, lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e all'art. 10 Statuto del Comune di Avellino diretta a garantire la *“salvaguardia dell'ambiente naturale e della valorizzazione del territorio, come tratto fondamentale della propria azione amministrativa;... per il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri enti pubblici interessati”*
- opportuno, in considerazione della gravità di tutta la vicenda, di tutelare la salute, intesa come diritto fondamentale della persona unitamente alla salubrità dell'ambiente e, quindi, nell'interesse della collettività tutta, in relazione al *“pericolo ... di disastro, connesso all'incontrollato e permanente deposito, nonché interrimento dell'amianto nel sito dello stabilimento Isochimica S.p.A., in quanto l'assenza della messa in sicurezza e bonifica del sito ha oggettivamente messo in pericolo l'incolumità della popolazione locale fino ad oggi per la dispersione di fibre di amianto dall'area dello stabilimento ex Isochimica”* (cfr. capi di imputazione), in attuazione dell'art.32 Cost. e dell'art. 10 dello Statuto del Comune che al quarto comma recita *“...il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente...”*;

Vista la nota del Segretario Generale prot.n.3078/Seg/PP del 14.01.2016, indirizzata alla Dirigente Settore Affari Generali, avente ad oggetto: “Costituzione di parte Civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n.2899 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. GIP pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Avellino a carico dell’attuale Sindaco di Avellino – Sig. Paolo Foti ed altri (c.d. processo Isochimica) – individuazione legale”, a mezzo della quale si demandava al Dirigente Settore Affari Generali “la predisposizione della proposta di delibera di costituzione di parte civile nel predetto giudizio in nome e per conto dell’Amministrazione, individuando quale legale deputato a svolgere tale attività non l’Avvocatura interna – in quanto alle dipendenze del Sindaco – ma il Presidente dell’Ordine degli Avv.ti di Avellino Avv. Fabio Benigni”;

Vista la nota del Segretario Generale prot.13220 del 22.02.2016, a mezzo della quale, preso atto dell’indisponibilità ad accettare l’incarico da parte dell’avv. Fabio Benigni, pervenuta a mezzo PEC del 18.02.2016, si invitava il Dirigente Ufficio Legale ad inoltrare richiesta di disponibilità ad una terna di professionisti, indicati dall’avv. Benigni medesimo;

Vista la nota prot.13528 del 24.02.2016, indirizzata agli avv.ti Giovanni De Lucia, Edoardo Fiore e Ennio Napolillo, a mezzo della quale si chiedeva ai predetti professionisti di manifestare la disponibilità o meno ad accettare l’incarico per la costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n.2899/09 RGNR - 4820/2012 R.G. GIP.

Viste:

- le note di disponibilità fatte pervenire dai predetti professionisti.

Ritenuta la proposta dell’Avv. Ennio Napolillo rispondente ai principi di ragionevolezza, congruità ed adeguatezza in relazione all’importanza dell’attività svolta, sia con riferimento al puntuale richiamo ai parametri tabellari che all’indicazione delle fasi di giudizio;

Ritenuto di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n.2899/09 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. GIP a carico del Sindaco di Avellino ed altri;

Visti:

- gli artt. 5 e 114 della Costituzione che valorizzano le autonomie locali nella loro identità storica, culturale e civile;
- l’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute.
- il T.U. Enti Locali n.267/2000 e s.m.i;
- l’art.10 dello Statuto del Comune di Avellino, rubricato “Tutela dell’ambiente”, che al primo comma testualmente recita: “Il Comune...assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente naturale e della valorizzazione del territorio, come tratto fondamentale della propria azione amministrativa;...opera per il miglioramento della qualità dell’ambiente e delle condizioni di vita, ricercando e promuovendo, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con gli altri enti pubblici interessati;” Ancora, al quarto comma “...il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri livelli istituzionali, il diritto alla salute con particolare riferimento al momento della prevenzione; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente...”;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, in esecuzione della nota del Segretario Generale prot. n.3078/Seg/PP del 14.01.2016;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;

Con due votazioni distinte e separate, la prima unanime e palese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale d n. 2899/09 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. , la seconda a schede segrete per la nomina del legale che ha dato il seguente risultato: presenti 7 votanti 7 voti favorevoli all'avv. Ennio Napolillo

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

1. di procedere alla costituzione di parte civile del Comune di Avellino nel procedimento penale n.2899/99 R.G.N.R. 4820/2012 R.G. GIP pendente dinanzi al GUP presso il Tribunale di Avellino a carico del Sindaco di Avellino ed altri (c.d. processo Isochimica);
2. di affidare all'avv. Ennio Napolillo del Foro di Avellino, per l'incompatibilità ed il possibile conflitto di cui alla nota prot. n.3078/Seg/PP del 14.01.2016, essendo l'Avvocatura interna in staff alle dirette dipendenze del Sindaco, l'incarico di formulare e formalizzare la costituzione in giudizio, conferendo al legale i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi incluse la possibilità farsi sostituire in udienza, di espletare ogni necessaria attività processuale finalizzata all'esatto espletamento dell'incarico;
3. autorizza il Vice – Sindaco al conferimento del mandato al legale come sopra individuato;
4. di dare atto che la spesa di E. 6.000,00 oltre IVA e CPA sarà imputata sul capitolo 124 del corrente bilancio;
5. di demandare al Dirigente preposto o suo delegato l'adozione della determina di impegno e la stipula di apposita convenzione per prestazione professionale di servizi con l'avv. Ennio Napolillo, individuato nel presente atto;
6. di trasmettere la presente delibera al professionista incaricato;

Con successiva votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Dirigente Settore Finanze

Il Dirigente Servizio Legale

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Feola dott. Riccardo

IL SINDACO
Iaverone Maria Elena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, _____

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola

L'oggetto della sujestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _____ in data _____, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Messo Comunale

Il Funzionario Atti G.C.
dr. Pietro Basoccu

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il _____
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 13, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola